

**GARANZIA DEL FONDO SU PORTAFOGLI DI
FINANZIAMENTI
MODALITÀ OPERATIVE**

RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 (art. 2, comma 100, lettera a): “*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*”;
- Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 15: “*Interventi urgenti per l’economia*”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123: “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- Decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato 31 maggio 1999, n. 248: “*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”;
- Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C155/10 del 20 giugno 2008;
- Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014: “*Regolamento generale di esenzione per categoria*”;
- Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013: “*Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis*”;
- Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013: “*Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo*”;
- Regolamento UE n. 717/2014 del 27 giugno 2014: “*Applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura*”;
- Decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le “Linee guida” per l’applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 ottobre 2010: “*Metodologia di calcolo per il Fondo di garanzia per le PMI*”;
- Decisione C(2016) 2517 final del 28 aprile 2016 con la quale la Commissione europea ha approvato il “metodo nazionale di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese mid-cap”, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 – 2015/N) in data 12 ottobre 2015;
- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2009: “*Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;
- Comunicazione della Banca d’Italia del 3 agosto 2009: “*Garanzia di ultima istanza dello Stato ex art. 11, comma 4, D.L. n. 185/2008, e relativo D.M. di attuazione 25.3.2009: trattamento prudenziale*”;

- Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 8, comma 5, lettera b), convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106: "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*";
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 39), convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011 n. 214: "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che la garanzia del predetto Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2012: "*Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013: "*Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese*".
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 aprile 2014: "*Approvazione delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese*"
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*".
- Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (artt. 1 e 2), convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98: "*Disposizioni per il rilancio dell'economia*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2013: "*Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 settembre 2015, recante: "*Modalità di valutazione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e adeguamento della disciplina del Fondo alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2015, recante: "*Approvazione delle modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2016, recante: "*Criteri di accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte delle imprese creditrici di società in amministrazione straordinaria che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*";
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 novembre 2016, recante: "*Criteri e modalità per la concessione di agevolazioni alle imprese confiscate o sequestrate alla criminalità organizzata, alle imprese acquirenti o affittuarie di imprese sequestrate o confiscate e alle cooperative*"

assegnatarie o affittuarie di beni confiscati”;

- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 dicembre 2016, recante: “*Approvazione disposizioni operative del Fondo relative al modello di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso alla garanzia*”;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, recante: “*Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia*”;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 marzo 2017, recante: “*Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno*”;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, recante: “*Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria*”.

DEFINIZIONI

- a) “*Fondo*”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;
- c) “*Consiglio di gestione*”: l'organo, previsto dall'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cui è affidata l'amministrazione del *Fondo* ai sensi dell'art. 47 del TUB e competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo*;
- d) “*Decreto 24 aprile 2013*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante: “*Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese*” e successive modificazioni e integrazioni;
- e) “*Decreto*”: il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, recante: “*Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria*” e successive modificazioni e integrazioni;
- f) “*Sezioni speciali*”: le sezioni speciali del *Fondo* istituite ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012: “*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*”;
- g) “*Disposizioni operative del Fondo*”: le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del *Fondo*, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di *garanzia* e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

- h) “*PMI*”: le imprese classificate di micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché i loro consorzi, come definiti nelle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*;
- i) “*Consorti*”: indica i consorzi e società consortili tra *PMI* di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge. In particolare, le società consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del *Fondo*;
- j) “*Mid-cap*”: le imprese, diverse dalle *PMI*, con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- k) “*Professionisti*”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- l) “*Start-up*”, le *PMI* che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*;
- m) “*Soggetti beneficiari finali*”: le *PMI*, i *Consorti*, le *Mid-cap* e i *professionisti*;
- n) “*Soggetti finanziatori*”: le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni e i seguenti soggetti autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti:
 - i. gli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - ii. le imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993;
 - iii. gli organismi collettivi del risparmio di cui all'articolo I, comma I, lettera q-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;
- o) “*Confidi*”: i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
- p) “*Soggetti richiedenti*”: i *soggetti finanziatori* e i *confidi*;
- q) “*Altri fondi di garanzia*”: i fondi di garanzia gestiti da banche, da intermediari o da soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- r) “*Intermediari*”: gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni;
- s) “*Portafoglio di finanziamenti*”: un insieme di finanziamenti, riferiti ai *soggetti beneficiari*, aventi caratteristiche comuni, quali la forma tecnica utilizzata, la finalità a fronte della quale il finanziamento è concesso, la durata dell'operazione, le garanzie accessorie richieste, ecc.;
- t) “*Portafogli regionali di finanziamenti*”: i *portafogli di finanziamenti* concessi a *soggetti beneficiari* ubicati nel territorio di una sola regione;

- u) “*Tranched cover*”: l’operazione di cartolarizzazione sintetica nella quale la componente di rischio che sopporta le prime perdite del *portafoglio di finanziamenti* è isolata attraverso forme di protezione del credito di tipo personale o attraverso *cash collateral*;
- v) “*Tranche junior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- w) “*Tranche mezzanine*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l’esaurimento della *tranche junior*;
- x) “*Tranche senior*”: nella *Tranched cover*, la quota del *portafoglio di finanziamenti* avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alla *tranche junior* e alla *tranche mezzanine*, il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante;
- y) “*Cash collateral*”: il Fondo monetario costituito in pegno in favore del *soggetto finanziatore* a copertura di una quota della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*;
- z) “*Punto di stacco e spessore*”: rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra la *tranche junior* e le tranches a questa sovraordinate (*tranche senior* e *tranche mezzanine*) e la percentuale data dal rapporto tra una determinata *tranche* sul valore nominale del *portafoglio di finanziamenti*;
- aa) “*Commissione di messa a disposizione fondi*”: la commissione omnicomprensiva di messa a disposizione fondi di cui all’art. 3 del decreto del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 30 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni;
- bb) “*Operazioni Nuova Sabatini*”: i finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, agevolati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Per quanto non espressamente disposto nel presente elenco, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2017 e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

MODALITÀ OPERATIVE

Le presenti Modalità Operative definiscono le modalità e le forme di presentazione delle richieste di garanzia del *Fondo* su *portafogli di finanziamenti* disciplinata dal *Decreto*.

Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

A. RISORSE FINANZIARIE

1. Il *Fondo* può concedere le garanzie di cui alle presenti Modalità Operative fino al raggiungimento dell'ammontare stabilito dal *Decreto*.

B. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

1. Sono ammissibili alla garanzia del *Fondo* su *portafogli di finanziamenti* i *soggetti beneficiari finali* ammissibili ai sensi delle *Disposizioni Operative del Fondo* e del *Decreto*.

C. SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Possono richiedere la garanzia del *Fondo*, previo accreditamento:

- a) i *soggetti finanziatori*, in caso di garanzia diretta;
- b) i *confidi*, in caso di controgaranzia.

2. L'accreditamento dei suddetti *soggetti richiedenti* ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia del *Fondo* è disciplinato ai sensi delle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.

3. I *soggetti richiedenti* provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*.

D. CARATTERISTICHE DEI PORTAFOGLI E DEI FINANZIAMENTI

1. L'ammontare dei *portafogli di finanziamenti*, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, deve essere compreso nei limiti, minimo e massimo, previsti dal *Decreto*.

2. I finanziamenti da ricomprendere nel portafoglio, ai fini dell'accesso alla garanzia del *Fondo* disciplinata dal *Decreto*, devono:

- avere le caratteristiche previste dal *Decreto*;
- essere di importo non superiore ai limiti previsti, in funzione della finalità del finanziamento stesso, dal *Decreto*;
- essere direttamente finalizzati all'attività d'impresa;
- avere una finalità ammissibile ai sensi del *Decreto* e delle *Disposizioni operative del Fondo*;

- essere concessi ed erogati entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.2.
 - non essere assistiti da altre garanzie, reali, bancarie o assicurative.
3. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, i finanziamenti da includere nel portafoglio devono inoltre rispettare le altre condizioni previste dal *Decreto* e dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

E. MODALITÀ D'INTERVENTO DEL FONDO

1. Il *Fondo* può intervenire con le seguenti modalità:

- a) “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo F in favore del *soggetto finanziatore*, responsabile dell'erogazione dei finanziamenti ai *soggetti beneficiari finali* e della strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in relazione a *portafogli di finanziamenti* originati da più *soggetti finanziatori*. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal *soggetto finanziatore* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del *Fondo*;
 - b) “controgaranzia”, ossia rilasciando la garanzia di cui al paragrafo G in favore del *confidi*, il quale a sua volta rilascia una garanzia di primo livello ad uno o più *soggetti finanziatori* con i quali collabora per la strutturazione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di *confidi*. In tali casi, la richiesta di garanzia è presentata dal *confidi* capofila, che assume, a ogni effetto, l'esclusiva titolarità e responsabilità del rapporto con il *Fondo* connesso alla richiesta, alla concessione e alla gestione della garanzia del *Fondo*
2. L'intervento del *Fondo* è attuato con le modalità ed entro le misure massime previste dal *Decreto*. In particolare, il *punto di stacco* e lo *spessore della tranche junior* sono determinati, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto*, attraverso la metodologia riportata in allegato al *Decreto*; a tal fine i *soggetti richiedenti*, nelle more dell'entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017, recante: “*Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia*”, utilizzano la “Probability of default” calcolata dagli stessi sulla base dei loro modelli.

F. GARANZIA DIRETTA

1. La garanzia diretta è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *Fondo* copre, nella misura massima dell'80%, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*, la perdita registrata sul finanziamento stesso.
3. La perdita liquidabile di cui al paragrafo F.2 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.

G. CONTROGARANZIA

1. La controgaranzia è concessa con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
2. Ai fini dell'accesso alla controgaranzia, la garanzia concessa dal *confidi* al *soggetto finanziatore* deve essere rilasciata con le modalità ed entro le misure di copertura previste dal *Decreto*.
3. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il *confidi* copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento dal *soggetto finanziatore*, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti dal *Decreto*.
4. La perdita liquidabile di cui al paragrafo G.3 è costituita dall'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, contrattuali e di mora, dei *soggetti finanziatori* nei confronti dei *soggetti beneficiari finali*, calcolato secondo le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.
5. La perdita di cui al paragrafo G.3 è liquidata dal *confidi* al *soggetto finanziatore* attraverso:
 - a) il prelevamento da parte del *soggetto finanziatore* del *cash collateral* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dallo stesso *cash collateral* versato e la quota totale di portafoglio coperta dal *confidi*;
 - b) l'escussione da parte del *soggetto finanziatore* della garanzia di tipo personale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), del *Decreto*, in misura pari al rapporto tra la quota di portafoglio coperta dalla stessa garanzia di tipo personale e la quota totale di portafoglio coperta dal *confidi*.
6. Relativamente al singolo finanziamento compreso nel portafoglio, il *Fondo* liquida al *confidi*, fermi restando i limiti previsti dal *Decreto*, l'importo di cui al precedente paragrafo G.5, lettera b) con le modalità previste dalle *Disposizioni operative del Fondo*.
7. Entro 30 giorni dalla data della delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo I.7 all'intervento del *Fondo*, il *soggetto richiedente* versa presso il *soggetto finanziatore* il *cash collateral*. È fatta salva la possibilità per il *Consiglio di gestione* di concedere una proroga, non superiore a 30 giorni, per il predetto versamento del *cash collateral*, in caso di motivata richiesta del *soggetto richiedente* la controgaranzia. Nel caso di mancato versamento del *cash collateral* entro il termine previsto, come eventualmente prorogato, la garanzia del *Fondo* decade a tutti gli effetti.

H. INCREMENTO DELLA COPERTURA DEL FONDO ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI GARANTI

1. L'intervento del *Fondo* può essere rafforzato mediante la partecipazione delle *Sezioni speciali* ovvero di altri soggetti garanti, a copertura della *tranche junior* ovvero della *tranche mezzanine* del *portafoglio di finanziamenti* secondo le modalità di cui all'articolo 8 del *Decreto*.
2. Nel caso in cui, oltre alla garanzia diretta del *Fondo* sulla *tranche junior* di un *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo F, il *soggetto finanziatore* ottenga una garanzia su una quota della *tranche mezzanine* del medesimo portafoglio da parte di *confidi*, *intermediari finanziari* o *altri fondi di garanzia*, questi ultimi possono richiedere la controgaranzia del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* nei casi e nei limiti previsti all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*.

3. La richiesta di controgaranzia di cui al precedente paragrafo H.2 deve essere inoltrata al Gestore del *Fondo*, per il tramite del *soggetto finanziatore*, utilizzando l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Gestore del *Fondo* contestualmente alla richiesta di garanzia di cui al successivo paragrafo I.
4. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, i garanti della *tranche mezzanine* coprono complessivamente, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sul finanziamento dal *soggetto finanziatore*, fermi restando i limiti di copertura sulla *tranche mezzanine* previsti dal *Decreto*.

I. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIA SUL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La richiesta di garanzia sul *portafoglio di finanziamenti* deve essere inoltrata al Gestore del *Fondo* utilizzando l'apposito modulo di richiesta predisposto dal Gestore del *Fondo*, mediante posta elettronica certificata. In sede di domanda, i *soggetti richiedenti* devono indicare, tra le altre informazioni:
 - a) il *punto di stacco* e lo *spessore* della *tranche junior* determinati secondo quanto previsto al paragrafo E.2;
 - b) la data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti*;
 - c) tutte le informazioni tecniche connesse alla operazione di costruzione e gestione del *portafoglio di finanziamenti*, comprese quelle utili all'applicazione dell'innalzamento della copertura del *Fondo* ai sensi dell'art. 8 del *Decreto*.
2. Alla richiesta di garanzia devono essere allegati, ove previsti, gli accordi di cui all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 9, comma 4, del *Decreto* e la richiesta di controgaranzia di cui al paragrafo H.3.
3. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di garanzia presentate:
 - su moduli difformi da quello comunicato dal Gestore del *Fondo* o non sottoscritti con timbro e/o firma autografa del *soggetto richiedente*;
 - da *soggetti richiedenti* diversi da quelli di cui al paragrafo C.1.
4. Il Gestore del *Fondo* assegna alle richieste pervenute un numero di posizione identificativo e, entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, comunica ai *soggetti richiedenti* e ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2, mediante posta elettronica certificata, il numero di posizione assegnato e il Responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
5. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
6. Il Gestore del *Fondo* procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, alla istruttoria delle stesse, valutando la sussistenza dei requisiti e il rispetto delle previsioni per l'accesso alla garanzia del *Fondo* stabiliti dalle presenti Modalità Operative e dal *Decreto*.
7. Le proposte di delibera relative alle richieste di garanzia del *Fondo* complete dei dati e delle informazioni previste nel modulo di richiesta predisposto dal Gestore del *Fondo*

sono presentate dal Gestore del *Fondo* al *Consiglio di gestione*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni. Le proposte sono deliberate dal *Consiglio di gestione* entro 45 giorni dalla data di arrivo o di completamento della richiesta.

8. Qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la decorrenza del termine per la delibera del *Consiglio di gestione* si interrompe a far data dalla richiesta di rettifica o integrazione e riprende dalla data in cui pervengono al Gestore i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
9. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali il soggetto richiedente non risponda esaustivamente al Gestore del *Fondo* entro 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta di cui al precedente paragrafo I.8.
10. Qualora nel corso dell'istruttoria della richiesta di ammissione emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
11. Il Gestore del *Fondo* comunica ai *soggetti richiedenti* e, ove previsto, ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2, mediante posta elettronica certificata, l'ammissione ovvero la non ammissione all'intervento del *Fondo*, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Consiglio di gestione*.
12. La garanzia del *Fondo* è concessa nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo A e, nei casi di intervento delle *Sezioni speciali*, nei limiti delle relative risorse finanziarie disponibili. Il Gestore del *Fondo* provvede a dare tempestiva comunicazione circa l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai *soggetti richiedenti*, le cui richieste di garanzia non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata.

J. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INCLUSIONE DEI FINANZIAMENTI NEL PORTAFOGLIO

1. I *soggetti richiedenti*, a partire dalla data di delibera del *Consiglio di gestione* di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo I.7 all'intervento del *Fondo* e fino alla data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.2, possono presentare richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio.
2. Il *soggetto richiedente* ha l'obbligo di acquisire per ogni finanziamento da includere nel portafoglio, prima della presentazione al Gestore del *Fondo* delle richieste di inclusione, e di conservare:
 - l'Allegato 4 alle *Disposizioni operative del Fondo*, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del *soggetto beneficiario finale*;
 - la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta.

Il Gestore del *Fondo* potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto comporta l'inefficacia della garanzia.

3. Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio devono essere inoltrate al Gestore del *Fondo* via posta elettronica certificata ovvero attraverso il Portale del *Fondo*, mediante la trasmissione di un elenco dei finanziamenti stessi, redatto sulla base del

modulo predisposto dal Gestore del *Fondo* ed elaborato in forma digitale (formato elettronico di testo per importazione ed esportazione in formato tabellare).

4. In sede di richiesta di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio, i *soggetti richiedenti* comunicano, tutte le informazioni necessarie all'istruttoria del Gestore del *Fondo* ai sensi di quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo* e dal *Decreto* e, in particolare:
 - a) le condizioni economiche applicate ai *soggetti beneficiari finali* per la concessione dei finanziamenti stessi;
 - b) le informazioni previste dal Piano della Trasparenza di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*;
 - c) le informazioni necessarie alla determinazione del *punto di stacco* e dello *spessore* della *tranche junior* attraverso la metodologia di cui al paragrafo E.2.
5. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore del *Fondo* le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio presentate:
 - attraverso modalità diverse da quelle di cui al precedente paragrafo J.3;
 - senza indicazione del portafoglio nel quale i finanziamenti devono essere inclusi;
 - senza indicazione del codice fiscale dei *soggetti beneficiari finali*;
 - a favore di *soggetti beneficiari finali* non ammissibili ai sensi del paragrafo B.
6. I *soggetti richiedenti* effettuano la valutazione in ordine alla ammissibilità del *soggetto beneficiario finale* e del finanziamento alla garanzia del *Fondo* di cui alle presenti Modalità Operative, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo J.8. In particolare, i *soggetti richiedenti* attestano:
 - a) il possesso, da parte del *soggetto beneficiario finale*, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal *Decreto* e dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* per l'accesso alla garanzia;
 - b) la rispondenza delle finalità e caratteristiche del finanziamento rispetto a quanto previsto dai paragrafi D.2 e D.3;
 - c) il merito di credito del *soggetto beneficiario finale*, assicurando che:
 - i. il *soggetto beneficiario finale* sia ammissibile all'intervento del *Fondo* sulla base dei modelli di scoring e quindi non rientri nella Fascia 3 di valutazione, ovvero
 - ii. per le *Operazioni Nuova Sabatini*, il *soggetto beneficiario finale* sia ammissibile all'intervento del *Fondo* sulla base del modello di valutazione dei *soggetti beneficiari finali* di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 settembre 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 e quindi non rientri nella Fascia 5 di valutazione, ovvero
 - iii. per i finanziamenti a favore di *start-up*, il *soggetto beneficiario finale* sia ammissibile all'intervento del *Fondo* sulla base dei diversi criteri di ammissibilità di cui alle *Disposizioni operative del Fondo*.
7. I *soggetti richiedenti* possono includere nel *portafoglio di finanziamenti* anche i finanziamenti per i quali, ai sensi *Disposizioni operative del Fondo*, la procedura di ammissione all'intervento del *Fondo* non prevede una valutazione dei dati economico finanziari del *soggetto beneficiario finale*. In tali casi, i *soggetti richiedenti*, attestano quanto previsto al precedente paragrafo J.6, lettere a) e b), nonché gli ulteriori requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità secondo la predetta procedura.

8. Il Gestore del *Fondo*, al ricevimento della richiesta di cui al paragrafo J.2, assegna ai finanziamenti un numero di posizione progressivo e svolge le ulteriori attività di valutazione previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo* non riportate al paragrafo J.6, ivi compresi la determinazione dell'intensità di aiuto di cui al paragrafo K, la verifica in ordine al rispetto del limite di importo massimo garantito dal *Fondo* per singolo *soggetto beneficiario finale* nonché delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
9. La data considerata ai fini dell'assegnazione del numero di posizione identificativo delle richieste è quella di arrivo al Gestore del *Fondo*. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
10. Le richieste di inclusione dei finanziamenti nel portafoglio complete dei dati e delle informazioni previste dal modulo di richiesta predisposto dal Gestore del *Fondo* sono istruite dal Gestore del *Fondo* nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento dei medesimi dati e informazioni, qualora il Gestore del *Fondo*, nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.
11. Sono improcedibili e decadono d'ufficio le richieste relativamente alle quali i dati previsti dal modulo di richiesta predisposto dal Gestore del *Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso.
12. Qualora, nel corso dell'istruttoria della richiesta, emergano motivi per il rigetto, il Gestore del *Fondo* applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Svolte le attività di cui al paragrafo J.8, entro 1 mese dall'arrivo della richiesta o dal suo completamento, il Gestore comunica al *soggetto richiedente* via posta elettronica certificata ovvero attraverso il Portale del *Fondo* e ai *soggetti beneficiari finali* via posta elettronica certificata il numero di posizione assegnato, l'ammissione ovvero la non ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio, con le motivazioni che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, l'intensità di aiuto di cui al paragrafo K ed i riferimenti del responsabile dell'unità organizzativa competente.
14. L'elenco dei finanziamenti ammessi all'inclusione nel portafoglio viene portato a conoscenza del *Consiglio di gestione*.
15. L'ammissione all'inclusione del finanziamento nel portafoglio è soggetta alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla suddetta normativa sulla materia è regolamentata in apposita circolare del Gestore del *Fondo*.
16. A seguito della comunicazione di cui al paragrafo J.13, i *soggetti richiedenti* devono comunicare la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, qualora gli stessi non siano già stati deliberati ovvero erogati prima della richiesta di inclusione, entro i termini previsti dalle *Disposizioni operative del Fondo* e, comunque, non oltre entro il termine previsto per la comunicazione della chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.2.
17. I *soggetti richiedenti* devono inoltrare la comunicazione di cui al paragrafo J.13 ai soggetti sottoscrittori degli accordi di cui al paragrafo I.2.

K. DETERMINAZIONE DELL'INTENSITA' DI AIUTO

1. L'intensità di aiuto connessa all'intervento del *Fondo* è determinata applicando, per ciascun finanziamento incluso nel portafoglio, il pertinente metodo di calcolo tra quelli previsti dall'articolo 10 del *Decreto*.

L. CUMULO

1. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, sullo stesso finanziamento contenuto nel portafoglio, con altre garanzie pubbliche concesse in favore del medesimo *soggetto beneficiario finale*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle percentuali massime di copertura di cui ai paragrafi F e G.
2. La garanzia del *Fondo* è cumulabile, in relazione allo stesso investimento, con altre agevolazioni, ivi incluse quelle concesse a titolo *de minimis*, a condizione che il cumulo non determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.

M. CHIUSURA DEL PORTAFOGLIO DI FINANZIAMENTI

1. La chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* deve avvenire entro i termini previsti dal *Decreto*.
2. Il *soggetto richiedente* comunica al Gestore del *Fondo* la chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del *Fondo*, entro i 15 giorni lavorativi successivi alla chiusura stessa.

Il *soggetto richiedente* comunica tutte le informazioni necessarie per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* e, in particolare:

- a) la data di effettiva chiusura della fase di costruzione del *portafoglio di finanziamenti*;
 - b) l'ammontare complessivo del *portafoglio di finanziamenti*;
 - c) il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior*, determinati applicando la metodologia di cui al paragrafo E.2;
 - d) le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti compresi nel portafoglio;
 - e) nel caso di controgaranzia, oltre alle condizioni economiche di cui alla lettera d), anche le commissioni di garanzia richieste ai *soggetti beneficiari finali* in relazione ai finanziamenti inclusi nel portafoglio, a fronte della garanzia rilasciata dal *confidi*.
3. Nel caso in cui non siano rispettati i termini di cui ai precedenti paragrafi M.1 e M.2 e/o i dati previsti dal modulo di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* predisposto dal Gestore del *Fondo*, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore del *Fondo* entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore del *Fondo* stesso, la garanzia del *Fondo* decade a tutti gli effetti.
 4. Qualora la misura della copertura da parte del *Fondo* della *tranche junior* del *portafoglio di finanziamenti*, determinata, alla data di chiusura del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti*, applicando la metodologia di cui al paragrafo E.2, sia inferiore rispetto alla misura di copertura indicata in sede di richiesta della garanzia e riportata nella delibera del *Consiglio di gestione* di cui al paragrafo I.7, l'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal Gestore del *Fondo* e rientra nella disponibilità del *Fondo* per il finanziamento degli interventi di cui alle presenti Modalità Operative.

5. Qualora il *soggetto richiedente* non raggiunga, entro il termine massimo per la chiusura del *portafoglio di finanziamenti* indicato in sede di richiesta di garanzia, e fatta salva la eventuale proroga del termine eventualmente concessa ai sensi del *Decreto*, l'ammontare complessivo minimo del *portafoglio di finanziamenti* dichiarato in sede di richiesta, la fase di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* si intende comunque conclusa alla data di scadenza del predetto termine, per un importo pari all'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito (ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi ed erogati) alla predetta data.
6. Nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, il *soggetto richiedente* è tenuto a corrispondere al *Fondo* l'importo previsto dall'art. 13, commi 5 e 6, del *Decreto*.
7. Il Gestore del Fondo, sulla base delle attività di verifica effettuate in sede di inclusione dei finanziamenti nel *portafoglio di cui* al paragrafo J.8, comunica al *Consiglio di gestione* la regolare chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, ovvero, nel caso in cui l'ammontare del *portafoglio di finanziamenti* effettivamente costruito sia inferiore all'importo indicato in sede di richiesta della garanzia, propone al medesimo *Consiglio di gestione* l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo M.6 e la variazione della copertura del *Fondo*. L'importo corrispondente alla differenza di copertura è svincolato dal Gestore del *Fondo* e rientra nella disponibilità del *Fondo* per il finanziamento degli interventi di cui alle presenti Modalità Operative.
8. La garanzia del *Fondo* opera anche nel corso del periodo di costruzione del *portafoglio di finanziamenti* con le modalità e nei limiti previsti dal *Decreto*.
9. Ai fini del mantenimento dell'efficacia della garanzia del *Fondo*, la cessione dell'intero *portafoglio di finanziamenti* può essere effettuata esclusivamente ai soggetti previsti dal *Decreto*. Tale cessione comporta il trasferimento al cessionario della garanzia rilasciata dal *Fondo* ai sensi delle presenti Modalità Operative e il subentro di quest'ultimo in tutti gli adempimenti previsti ai sensi delle presenti Modalità Operative, delle *Disposizioni operative del Fondo* e del *Decreto* a carico del *soggetto richiedente* che ha ceduto il *portafoglio*.

N. COMMISSIONI DI GARANZIA

1. I *soggetti richiedenti*, entro 30 giorni dalla data di chiusura del *portafoglio di finanziamenti* di cui al paragrafo M.2, versano al *Fondo*, a pena di decadenza della garanzia, una commissione "una tantum" in misura pari al 3% dell'importo garantito dal *Fondo* relativamente all'intero *portafoglio di finanziamenti* secondo quanto stabilito dal *Decreto*.

O. DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA SUI SINGOLI FINANZIAMENTI INCLUSI NEL PORTAFOGLIO

1. La garanzia del *Fondo* ha effetto dalla data di comunicazione dell'ammissione all'inclusione del finanziamento nel *portafoglio di cui* al paragrafo J.13, ovvero dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento, se successiva alla data di ammissione all'inclusione del finanziamento nel *portafoglio*.
2. La garanzia del *Fondo* cessa i suoi effetti allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento, fatti salvi i limiti della copertura del *Fondo* previsti dal *Decreto*.

P. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DEL FONDO

1. Ai fini dell'attivazione della garanzia del *Fondo* sui singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio, si applicano le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste nelle *Disposizioni operative del Fondo*, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del *Decreto* e dalle presenti Modalità Operative.
2. Il *Consiglio di gestione* delibera la liquidazione ai *soggetti richiedenti* delle perdite subite, fino al raggiungimento della copertura massima sul portafoglio fissata in sede di ammissione del *portafoglio di finanziamenti* all'intervento del *Fondo* ovvero, se inferiore, in sede di chiusura del *portafoglio di finanziamenti*, salvo quanto previsto nel paragrafo M.8.
3. Nel caso di controgaranzia del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* di cui all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*, il Gestore del *Fondo* comunica ai soggetti garanti della *tranche mezzanine* il raggiungimento della copertura massima di cui al precedente paragrafo P.2.
4. Ai fini dell'attivazione della controgaranzia del *Fondo* a valere sulle risorse delle *Sezioni speciali* di cui all'articolo 8, comma 4, del *Decreto*, si applicano, per quanto compatibili, le norme sui presupposti, sulle condizioni, sui termini, sulle cause di inefficacia e sulle procedure di recupero previste per la Controgaranzia nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

Q. MONITORAGGIO

1. Entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ciascun anno, i *soggetti richiedenti* trasmettono al Gestore del *Fondo*, via posta elettronica certificata, i dati relativi all'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore del *Fondo*.
2. La mancata trasmissione al Gestore del *Fondo* dei dati e delle informazioni in ordine all'andamento del *portafoglio di finanziamenti* assistito dalla garanzia del *Fondo*, secondo le modalità e i termini previsti dalle presenti Modalità Operative, è sanzionata secondo le modalità previste dal *Decreto*.
3. Il Gestore del *Fondo* effettua un costante monitoraggio sull'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo* e, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, riferisce al *Consiglio di gestione*.
4. Il *Consiglio di gestione* trasmette alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, una specifica relazione avente ad oggetto l'analisi dell'andamento dei *portafogli di finanziamenti* assistiti dalla garanzia del *Fondo*.

R. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non disposto dalle presenti Modalità Operative, si applica quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo* e dal *Decreto*.